

Art. 2

(Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)

1. Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
"1 bis) L'anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR.";
- b) al comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni";
- c) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunta, infine, la seguente lettera:
"e bis) un rappresentante individuato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia.";
- d) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina

criteri, modalità e tempi di attuazione.";

- e) il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"4. E' istituito presso il competente Settore dell'Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali".

2. Ai fini della tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo sono assunte le seguenti iniziative:

- a) i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamento dei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilate non può comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento;
- b) costituzione di tavoli politici e tecnici per il monitoraggio del fenomeno del randagismo e l'individuazione delle azioni necessarie, la cui composizione deve prevedere anche la partecipazione delle componenti presenti nella Commissione regionale.

Art. 3

(Norme in materia di servizi di emergenza - urgenza)

1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza sanitaria territoriale "118" di cui all'articolo 41, commi 1 e 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può presentare domanda per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, di cui all'articolo 63 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di